

Comune di Casciana Terme Lari	Parere su revisione periodica	Verbale n. 24
Revisore Unico	Partecipazioni societarie al	del 19.12.2020
2020-2023	31.12.2019	

**Oggetto: Parere su piano di razionalizzazione partecipazioni societarie dirette e indirette anno 2020**

Il Revisore Unico

Esaminata la proposta di delibera in oggetto: “ART. 20 D.LGS. 175/2016. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE - ANNO 2020” ed i relativi allegati;

Visti:

- l’art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo “*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”;
- l’art. 4, comma 2, del citato decreto consente il mantenimento delle partecipazioni in Società la cui attività sia:
  - “a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
- l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel testo vigente, il quale disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e prevede:
  - «1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.[...]
  - 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
    - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Comune di Casciana Terme Lari	Parere su revisione periodica	Verbale n. 24
Revisore Unico	Partecipazioni societarie al	del 19.12.2020
2020-2023	31.12.2019	

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.[...] 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...]»;*

l'art. 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016 secondo cui alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

l'art. 27, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, introdotto dal decreto correttivo, recante una disciplina transitoria secondo cui: *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”*.

preso atto:

- che le partecipazioni indirette da considerare ai fini della razionalizzazione sono le sole partecipazioni detenute attraverso società controllate o organismi controllati dal Comune; infatti l'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 175/2016 definisce “«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;

Comune di Casciana Terme Lari	Parere su revisione periodica	Verbale n. 24
Revisore Unico	Partecipazioni societarie al	del 19.12.2020
2020-2023	31.12.2019	

- che data la particolare rilevanza per l'economia locale l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di inserire nel piano la società a partecipazione indiretta denominata Bagni di Casciana srl;

rilevato:

- che l'odierno piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie si inserisce nel solco già tracciato da precedenti disposizioni normative e da conseguenti provvedimenti attuativi, tutti volti alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche;
- che, in base alle valutazioni già svolte ed alle decisioni assunte nel tempo, si trovano in fase di liquidazione le seguenti società partecipate:

- Compagnia Pisana Trasporti S.r.l.
- Cerbaie spa,
- Terme di Casciana spa;

visti:

- il testo della proposta di delibera;
- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile Area Affari Generali;
- il contenuto della Relazione Tecnica ex art. 20, dlgs 175/2016;
- il contenuto della Relazione contenente le schede sullo stato di attuazione, dlgs 175/2016;
- il Piano di razionalizzazione redatto con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro e alle Linee guida emanate dalla Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso, questo revisore contabile, ritenendo corretto l'operato proposto

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera inerente il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette anno 2020.

Casciana Terme Lari, 19.12.2020

Il Revisore economico finanziario  
Dott.ssa Claudia Piano

